



Malattia e infortunio

Se durante la formazione professionale di base una persona in formazione si ammala o è vittima di un infortunio, essa dispone di una protezione giuridica particolare. Qui di seguito sono elencate alcune domande di particolare interesse per i formatori e le aziende formatrici:

A quale compagnia assicurativa sono affiliate le persone in formazione?

Quali prestazioni sono assicurate?

Cosa succede in mancanza di protezione assicurativa?

In qualità di formatore, quali provvedimenti deve mettere in atto nei casi concreti?

Cosa deve sapere la persona in formazione in caso di malattia o infortunio?

Il presente promemoria risponde alle domande sopraccitate, offre una panoramica sull'argomento e spiega in modo conciso come procedere nel quotidiano. Alla fine del documento si trova un elenco di indirizzi e link utili.

Situazione giuridica

I formatori e le aziende formatrici sono tenuti per legge a prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Quest'obbligo è disciplinato soprattutto dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), alla quale sono ormai soggetti quasi tutti i lavoratori e i datori di lavoro, e in particolare dall'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), dalla Legge sul lavoro (LL) e, indirettamente, dal Codice delle Obbligazioni (CO) e dalla Legge sulla formazione professionale (LFPr).

I formatori e le aziende formatrici devono inoltre sapere a quali assicurazioni contro le malattie o gli infortuni le persone in formazione vanno affiliate affinché quest'ultime siano sufficientemente coperte in caso di malattia o infortunio.

A quale compagnia assicurativa sono affiliate le persone in formazione?

Assicurazione malattie (artt. 3, 8, 61 cpv. 3 LAMal)

Ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie, ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Per l'assicurazione delle persone minorenni è responsabile il rappresentante legale. La copertura di infortuni può essere sospesa, mediante richiesta, se l'assicurato dimostra alla sua cassa malati di essere interamente coperto, a titolo obbligatorio, conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati che si trovano in condizioni economiche modeste. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso. Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni e che seguono ancora una formazione.

Assicurazione contro gli infortuni (artt. 6, 8, 10 e sgg. LAINF)

In caso di incidente, l'assicurazione contro gli infortuni copre, tra l'altro, le spese di cura e, oltre alle indennità giornaliere e alle rendite, copre il rischio di perdita di guadagno. Sono assicurati d'obbligo contro le conseguenze economiche d'infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali ai sensi della LAINF tutte le persone in formazione, in stage, i volontari nonché tutti i salariati in Svizzera. Allo stesso modo sono coperti anche i giovani che seguono uno stage d'orientamento e d'osservazione. Le persone in formazione in un'azienda affiliata alla SUVA sono assicurate presso la SUVA. Le altre aziende possono assicurare i loro dipendenti presso assicurazioni private, casse malati o assicurazioni pubbliche contro gli infortuni riconosciute dalla Confederazione.

Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia

L'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia copre una perdita di guadagno temporanea in caso di incapacità lavorativa parziale o totale per malattia. Questo tipo di assicurazione viene stipulato dai datori di lavoro per i loro dipendenti come assicurazione collettiva o dalle organizzazioni di imprenditori e lavoratori, nonché dalle associazioni professionali, per i propri membri. Se il dipendente stipula personalmente un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, sarà quest'ultima ad adempiere all'obbligo di continuare a versare il salario. Di regola la stipula avviene ai sensi della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e non ai sensi della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Il singolo lavoratore ha inoltre la possibilità di concludere un'ulteriore assicurazione d'indennità giornaliera per malattia individuale per coprire una perdita di guadagno duratura. Visto che in genere le persone in formazione non concludono questo tipo di assicurazione, l'argomento non sarà ulteriormente approfondito.

Cosa succede in mancanza di protezione assicurativa?

Se per dimenticanza dell'azienda formatrice la persona in formazione risulta non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, entra in gioco una cassa suppletiva che si fa carico delle coperture assicurative legali e a cui l'azienda formatrice versa i premi arretrati, eventualmente con una tassa supplementare.



Chi paga i premi d'assicurazione?

Infortunio

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali sono a carico dell'azienda formatrice.

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione se non vengono assunti dall'azienda formatrice.

Al punto 11 «Assicurazioni» del formulario ufficiale del contratto di tirocinio degli uffici cantonali della formazione professionale va indicato chi paga i premi d'assicurazione.

Malattia

Di norma i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed eventuali assicurazioni complementari sono pagati dalla persona in formazione o dai suoi genitori.

Di norma i premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia stipulata dall'azienda sono pagati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. La parte a carico del lavoratore non può superare il 50% del premio.

Quali prestazioni sono assicurate?

Infortunio

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni comprende le prestazioni sanitarie (ad es. cure mediche, ospedaliere e medicamentose), il rimborso spese (ad es. spese di trasporto e di salvataggio) e le prestazioni in denaro (ad es. indennità giornaliera e rendita d'invalidità).

Malattia

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) assume i costi delle visite mediche come pure della cura di una malattia e dei relativi postumi. Le assicurazioni complementari facoltative coprono i costi di prestazioni aggiuntive come la medicina alternativa, il trasporto o una migliore assistenza ospedaliera. L'assicurazione di base non copre però le conseguenze economiche della malattia (perdita di guadagno).

Se il datore di lavoro stipula un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, questa adempie all'obbligo legale di continuare a versare il salario.

Come vanno segnalati gli infortuni o le malattie?

Infortunio

Sono da segnalare immediatamente all'azienda formatrice tutti gli infortuni che richiedono una cura medica o a cui consegue un'incapacità lavorativa. L'azienda formatrice deve informare a sua volta l'assicurazione contro gli infortuni.

Di regola, in caso di incapacità lavorativa in seguito a infortunio, è necessario presentare un certificato medico a partire dal terzo giorno di assenza oppure un'osservazione del medico sulla notifica dell'infortunio.

Malattia

Se la persona in formazione è impedita al lavoro, deve informare o far informare immediatamente l'azienda formatrice. Di regola, a partire dal terzo giorno di assenza è necessario presentare un certificato medico. In determinate circostanze, se necessario per l'assicurazione contro la perdita di guadagno o per motivi educativi, il certificato può essere richiesto già il primo giorno.

Qualora l'azienda formatrice avesse l'impressione di ricevere certificati medici incompleti, può designare un medico di fiducia che verifichi l'effettiva incapacità lavorativa. In questo caso i costi della visita medica sono a carico dell'azienda formatrice. Al fine di raggiungere un accordo condiviso, l'azienda formatrice può proporre alla persona in formazione di scegliere tra diversi medici di fiducia.



Quando inizia il diritto al versamento continuo del salario?

Infortunio

In caso di incapacità lavorativa, il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni vale a partire dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Ai sensi del CO, per i primi tre giorni, compreso il giorno dell'infortunio, in genere il datore di lavoro deve versare almeno i quattro quinti del salario. Non sono ammessi giorni di attesa da parte del datore di lavoro.

Malattia

Se il datore di lavoro non ha concluso un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia è tenuto, ai sensi del CO, a continuare a versare l'intero salario (compresa un'indennità adeguata per un'eventuale perdita del salario in natura) sempreché il rapporto di lavoro dura da più di tre mesi o è stato definito per un periodo superiore ai tre mesi. Il diritto all'intero salario vale a partire dal primo giorno di malattia, salvo altri accordi.

Se il datore di lavoro ha concluso un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, sarà la compagnia assicurativa che adempierà l'obbligo di continuare a versare il salario. In genere le indennità vengono versate solo dopo un periodo d'attesa durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario. In base agli accordi conclusi con l'assicurazione il datore di lavoro può prevedere un massimo di tre giorni di attesa.

Fino a quando viene versato il salario?

Infortunio

In caso di incapacità lavorativa totale l'indennità giornaliera copre l'80% del salario assicurato, in caso di incapacità lavorativa parziale è ridotta in proporzione.

L'indennità giornaliera viene versata finché la persona in formazione può riprendere il lavoro. Se l'incapacità lavorativa dovesse perdurare, l'indennità giornaliera viene sostituita da una rendita.

Malattia

I tribunali hanno calcolato la durata della continuazione del versamento del salario in caso di malattia secondo diverse scale applicate nelle diverse regioni:

Scala basilese: 1° anno: 3 settimane, 2° e 3° anno: 2 mesi, 4° fino al 10° anno: 3 mesi

Scala bernese: 1° anno: 3 settimane, 2° anno: 1 mese, 3° e 4° anno: 2 mesi

Scala zurighese: 1° anno: 3 settimane, 2° anno: 8 settimane, 3° anno: 9 settimane, 4° anno: 10 settimane

Nei periodi indicati va versato l'intero salario.

Previo accordo scritto, contratto normale o collettivo di lavoro, si può adottare una regolamentazione differente nella misura in cui il formatore garantisce l'assicurazione malattia e d'indennità giornaliera per malattia collettiva alle persone in formazione. La differenza deve garantire alla persona in formazione almeno la protezione legale equivalente, conformemente all'art. 324a CO.

Questo avviene quando:

- viene versata un'indennità giornaliera per 720 gg. compresi in un periodo di 900 gg.;
- è coperto l'80% del salario;
- almeno il 50% dei premi assicurativi è a carico del datore di lavoro;
- vi sono al massimo da 1 a 3 giorni di attesa senza diritto al salario per ogni singolo caso di malattia.



Come è regolamentata la protezione assicurativa in caso di conclusione o sospensione della formazione professionale di base?

Infortunio

La copertura assicurativa termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Se entro questi 31 giorni la persona inizia una nuova attività, la copertura assicurativa verrà coperta dalla nuova azienda. Lo stesso vale quando, durante questo periodo, l'assicurato ha ricevuto prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Per ovviare a lacune assicurative, come il mancato pagamento di giorni di vacanza, soggiorni di studio, ecc., è data la possibilità di una convenzione assicurativa speciale. Questo accordo può essere stipulato dalle persone in formazione rispettivamente dai dipendenti, per un massimo di sei mesi. Dopodiché l'infortunio dovrà essere incluso nella cassa malati.

Malattia

La conclusione della formazione professionale di base non determina la cessazione della copertura assicurativa obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Se il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia ai sensi della LAMal, alla fine del rapporto di lavoro la persona in formazione ha la possibilità di passare a un'assicurazione individuale della stessa compagnia assicurativa. Nel caso di un'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LCA, questa possibilità sussiste solo se prevista dal contratto.

Cosa succede in mancanza di protezione assicurativa?

Infortunio

Se per dimenticanza dell'azienda formatrice la persona in formazione risulta non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, entra in gioco una cassa suppletiva che si fa carico delle coperture assicurative legali e a cui l'azienda formatrice versa i premi arretrati, eventualmente con una tassa supplementare.

Malattia

L'adesione alla cassa malati è obbligatoria per tutte le persone in Svizzera, salvo eccezioni, ed è controllata dai Cantoni. Se l'obbligo d'assicurazione viene eluso, oltre alla lacuna assicurativa può essere richiesto il versamento dei premi arretrati, con tassa supplementare, e il pagamento di una multa.

La conclusione di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia è invece facoltativa. Se il datore di lavoro rinuncia a questo tipo di copertura, in caso di malattia valgono le disposizioni del CO per quanto concerne la continuazione del versamento del salario.



Altre domande:

La persona in formazione deve recuperare il tempo di lavoro o di scuola perso?

In caso di malattia o di infortunio vale quanto segue:

La persona in formazione non può essere obbligata a recuperare il tempo di lavoro perso in seguito a malattia o infortunio.

Se in seguito a malattia o infortunio la persona in formazione non può frequentare i corsi, deve annunciare la sua assenza alla scuola conformemente al regolamento scolastico in vigore.

È possibile prolungare la formazione professionale di base in seguito a malattia o infortunio?

Qualora la persona in formazione fosse assente per un lungo periodo di tempo a causa di malattia o infortunio compromettendo l'esito della formazione, quest'ultima può essere prolungata presentando domanda alle autorità cantonali. Dopo un esame finale non superato (o già prima), è possibile concordare con la persona in formazione il prolungamento della formazione professionale di base. L'accordo deve essere fatto per iscritto e inoltrato all'ufficio della formazione professionale. In mancanza dell'approvazione di suddetta autorità, il rapporto di tirocinio è da ritenere non prolungato, ma valido come normale rapporto di lavoro.

Ripercussioni sull'azienda formatrice in caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza

Prendete sul serio le vostre responsabilità in materia di prevenzione di infortuni e malattie professionali e non esponete le persone in formazione a rischi per la loro salute, poiché, come indicato sopra, potreste incorrere in sanzioni e mettere la vostra azienda in una cattiva luce.

Misure preventive

In qualità di formatore o di azienda formatrice, lei è tenuto per legge a prevenire il rischio di infortuni e di malattie professionali. Le misure preventive sono stabilite dalla relativa ordinanza sulla formazione professionale. Le misure di accompagnamento per i lavori pericolosi (come lavori con oggetti o macchinari pericolosi, con prodotti chimici, corrente elettrica o animali pericolosi) sono stabilite nell'allegato 2 del piano di formazione. Definisca misure per la protezione delle persone in formazione anche nel regolamento aziendale. La prevenzione di infortuni e malattie professionali non incombe unicamente ai formatori, bensì anche alle stesse persone in formazione, che devono attenersi alle istruzioni e osservare determinate regole di sicurezza. Tra le più importanti misure da rispettare figurano le seguenti:

utilizzo di un equipaggiamento personale di protezione come indumenti di protezione, occhiali di protezione, protezione dell'udito, ecc.;

istruzione delle persone in formazione;

misure preventive per cantieri, uso di macchine e apparecchi, procedimenti lavorativi, ecc.;

prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

L'imposizione legale delle prescrizioni per la prevenzione degli infortuni di solito dipende dagli organi esecutivi della Legge sul lavoro nonché dalla SUVA. Se le prescrizioni di sicurezza non vengono osservate, sia i datori di lavoro sia i dipendenti sono punibili con una multa, l'arresto o addirittura la detenzione.

Prevenire non significa soltanto evitare malattie o infortuni, ma anche promuovere la salute. Per questo motivo è consigliabile adottare misure che favoriscano la salute del personale. A tal proposito, potete richiedere consigli e sostegno relativi a misure preventive valide presso gli uffici competenti in materia.



Basi legali

Piano di formazione della professione in questione. Allegato 2: Misure di accompagnamento per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Artt. 3, 8, 61 cpv. 3 LAMal (Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, RS 832.10)

Artt. 6, 8, 10 sgg. LAINF (Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20)

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI (Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, RS 832.30)

Artt. 324a, 328 seg., 344a CO, Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)

Art. 6 LL, Legge sul lavoro (Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, RS 822.11)

Art. 117 CF (Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, RS 101)

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo: www.admin.ch/gov/it

Basta indicare l'abbreviazione corrispondente.)

Centri competenti per le prime informazioni

Per questioni assicurative, l'azienda formatrice deve rivolgersi in primo luogo alla società assicurativa con la quale ha stipulato il contratto di assicurazione contro gli infortuni.

Altri contatti

L'ufficio della formazione professionale del Cantone in questione:

www.ufp.formazioneprof.ch

Elenco degli indirizzi di tutti gli uffici cantonali della formazione professionale.

Associazione dei datori di lavoro e sindacati:

Di regola rilasciano informazioni esclusivamente ai loro membri.

Link

www.ufsp.admin.ch (temi > assicurazioni > assicurazione malattie o assicurazione infortuni)

Sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica, informazioni esaurienti, breve accenno alle nuove revisioni e ai nuovi decreti

www.suva.ch

Sito dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), informazioni esaurienti su prevenzione, assicurazione e riabilitazione.

Bibliografia

Serie di promemoria. *Basi legali, aiuto alla pratica della formazione professionale*. Dommann, Franz
Da scaricare all'indirizzo www.memo.formazioneprof.ch

CSFO. *Lessico della formazione professionale*.

Berna : CSFO Edizioni, 2013. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5

Disponibile online con passaggio diretto dall'italiano, al francese, al tedesco o all'inglese e viceversa su:

www.les.formazioneprof.ch


Distribuzione: CSFO Distribuzione, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen,

tel. 0848 999 001, fax. 031 320 29 38, distribuzione@csfo.ch, www.shop.csfo.ch

Commissione giovani dell'Unione sindacale svizzera. «*Conosco i miei diritti - Diritti degli apprendisti e dei giovani dalla A alla Z*»

Berna : 2016. www.unia.ch





Questo promemoria fa parte della raccolta «Pari opportunità e relazioni adeguate»:

Introduzione	www.formazioneprof.ch/download/memo200.pdf
Compensazione degli svantaggi	www.formazioneprof.ch/download/memo213.pdf
Depressione e rischio di suicidio	www.formazioneprof.ch/download/memo211.pdf
Dipendenza	www.formazioneprof.ch/download/memo210.pdf
Dislessia e discalculia	www.formazioneprof.ch/download/memo204.pdf
Gravidanza e maternità	www.formazioneprof.ch/download/memo208.pdf
Igiene personale - abbigliamento pulito	www.formazioneprof.ch/download/memo214.pdf
Malattia e infortunio	www.formazioneprof.ch/download/memo203.pdf
Migrazione	www.formazioneprof.ch/download/memo205.pdf
Mobbing	www.formazioneprof.ch/download/memo206.pdf
Molestie sessuali	www.formazioneprof.ch/download/memo209.pdf
Pari opportunità	www.formazioneprof.ch/download/memo202.pdf
Protezione dei dati e della personalità	www.formazioneprof.ch/download/memo212.pdf
Razzismo	www.formazioneprof.ch/download/memo207.pdf
Violenza	www.formazioneprof.ch/download/memo201.pdf

Promemoria 203
Malattia e infortunio
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione giugno 2018

© **CSFO Berna**

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

CSFO | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch